DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CNIPA), DI APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE SUI MUTUI E DI AGEVOLAZIONI PER IMPRESE DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI

# Art. 3

## Termini per imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994

Il termine di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, e' differito al 31 dicembre 2004.

Versione in vigore dal 20 agosto 2004, non più in vigore dal 20 ottobre 2004 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali |
| Estremi | Decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2004 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-personale-del-centro-nazionale-per/art-3-termini-per-imprese-danneggiate-dagli-eventi-alluvionali-del-1994/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it